# STATUTO

**Art. 1.** - E' costituita, a norma dell'art. 36 del codice civile, un'associazione denominata **"ASSOBROADCAST Associazione Italiana delle Imprese Televisive"**

L'associazione ha sede in Milano in Piazza Borromeo, Palazzo Borromeo, n° 12 e può istituire uffici e/o altre sedi anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

**Art. 2.** - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

Essa si propone, sia in Italia che all'estero, di:

- garantire e certificare sia all'interno dell'associazione che al suo esterno la correttezza contributiva, fiscale, retributiva, ecc, dei propri associati, valorizzandola come elemento di distinzione sul mercato e di garanzia verso i propri committenti, cosi come di tutela delle attività e delle posizioni di mercato dei singoli associati;

- tutelare e garantire i clienti e tutti gli operatori del settore televisivo, predisponendo per gli stessi strumenti che consentano di elevare il livello professionale dei servizi svolti, vigilando sul costante rispetto delle regole fondanti come valore essenziale per l'appartenenza a questa associazione;

- creare e condividere tra gli associati un codice di condotta ad alto contenuto etico, morale e deontologico;

- favorire e alimentare una sana e corretta concorrenza tra le imprese operanti nel settore con particolare attenzione e tutela delle attività di ogni singolo associato, anche per consentire la realizzazione di prestazioni sempre più elevate e professionali;

- diffondere la cultura del corretto agire nel settore;

- collaborare con autorità, enti ed associazioni terze, di qualunque natura, per la risoluzione di qualunque problematica del settore, cosi come porre in essere attività di denuncia, segnalazione e tutela, anche giudiziaria, degli interessi diffusi in qualunque modo riferibili agli associati e al settore di interesse in genere;

- promuovere ed attuare, favorendo la collaborazione tra i soci, cosi come tra i soci e terzi, iniziative che valorizzino e perfezionino l'attività svolta dai soci, nonché lo studio e la risoluzione di problematiche in qualunque modo attinente alle attività dei soci;

- individuare, studiare e valorizzare rapporti e/o tipologie contrattuali tra le imprese associate, tra le stesse e terzi che possano consentire al singolo cosi come al gruppo di partecipare a gare d'appalto e/o a forniture di elevato livello qualitativo e/o quantitativo, anche utilizzando, ove necessario, l'apporto, comunque qualificato, di tecnologie e/o beni del gruppo;

- individuare e porre in essere metodologie e/o attività idonee a **ottimizzare** i costi di gestione delle imprese partecipanti;

- individuare, studiare e valorizzare rapporti tra le imprese associate idonee a facilitare la partecipazione degli associati a gare di appalto anche di calibro internazionale;

- stimolare e favorire la collaborazione tra gli associati ai fini dello sviluppo e della crescita di ciascun associato, per così alimentare ed incentivare la loro capacità concorrenziale sul libero mercato;

- concordare eventuali azioni comuni, anche con i sindacati dei lavoratori coinvolti, tese alla migliore tutela di tutti gli operatori del settore in cui operano le imprese associate;

- svolgere iniziative pubblicitarie di interesse comune, espletare indagini e studi di mercato, predisporre cataloghi ed altre iniziative promozionali, istituire marchi e/o certificazioni di qualità;

- effettuare ricerche di mercato per implementare il parco clienti degli associati e introdurre iniziative che consentano di ottimizzare le prestazioni e le specializzazioni esistenti in ogni impresa associata, per cosi eventualmente indirizzarle in nuovi segmenti di mercato;

- compiere ed incoraggiare studi e/o pubblicazioni di economia, tecnica, diritto, raccogliere dati e notizie anche in campo internazionale, che possano in qualunque modo interessare l'attività delle associate, per migliorarne efficienza e capacità concorrenziale, soprattutto a livello internazionale;

- svolgere e/o sostenere attività di consulenza, anche per il tramite di convenzioni con soggetti terzi, a favore delle associate;

- promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra le società aderenti e tra esse ed altri enti economici e finanziari sia in Italia che all'estero;

- svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone, in coerenza con gli interessi degli associati.

**Art. 3.** - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, partititi politici e organizzazioni sindacali.

**I soci**

**Art. 4**. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le società di persone, le società di capitali, gli enti pubblici e privati che per la loro attività di lavoro, di studio, o di impegno istituzionale sono interessate all'attività dell'associazione stessa e che, per quanto concerne i soggetti con qualifica imprenditoriale, abbiano i requisiti previsti nel presente statuto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua di iscrizione il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione. Per il primo anno la quota viene stabilita nell'atto costitutivo, ma potrà essere rideterminata dal consiglio, anche con eventuali criteri proporzionali o differenti in dipendenza della qualità dell'aderente, alla prima riunione utile, non appena sarà elaborata, dallo stesso consiglio, una prima bozza di bilancio preventivo.

**Art. 5.** – In particolare, possono far parte dell'associazione e restarne iscritte le ditte individuali e le società, siano esse di capitali che di persone, che abbiano i seguenti concorrenti specifici requisiti:

a) che non si trovino in una situazione di insolvenza e siano regolarmente iscritte da almeno due anni alla Camera di Commercio;

b) che comprovino, con idonea certificazione, la propria regolarità fiscale, contributiva e retributiva. Detta certificazione dovrà essere rilasciata, a spese dell'aderente, da società di certificazione o studio professionale di gradimento, o comunque scelto dall'associazione stessa.

Eventuali eccezioni potranno essere ammesse con delibera del consiglio assunta all'unanimità dei componenti.

Possono, inoltre, far parte dell'associazione, persone fisiche non imprenditori, enti pubblici o privati, associazioni con attività o scopi analoghi e/o complementari a quelli dell'associazione.

**Art. 6.** - Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio direttivo.

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, una quota annua di iscrizione nella misura, con le modalità ed entro i termini che verranno di anno in anno stabilite dal consiglio direttivo.

L'iscrizione deve intendersi di durata annuale e valevole, comunque, sino al 31 dicembre dell'anno di prima iscrizione, per poi rinnovarsi, salvo recesso, dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Il consiglio ha, altresì, facoltà di deliberare, anche durante l'anno, eventuali contributi da destinare a copertura di eventuali fabbisogni dell'associazione. In tal caso resta l'obbligo di ogni associato di versare la propria quota non appena gliene viene fatta richiesta dal consiglio.

**Art. 7.** - I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari e "non professionali".

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione.

I soci ordinari sono tutti gli altri soci che verranno ammessi nell'associazione e non siano diversamente qualificati.

I soci onorari sono quei soci che possono essere ammessi, anche senza istanza di ammissione, su delibera del consiglio per particolari meriti nel settore di attività degli associati o per particolari utilità che hanno apportato o potrebbero apportare all'associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto in assemblea e non sono tenuti a corrispondere quote annue o contributi straordinari venissero eventualmente deliberati dal consiglio.

I soci "non professionali" sono quelle società, associazioni, enti pubblici o privati, che vengono ammessi all'associazione su loro istanza e che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell'associazione o che siano comunque interessate ad usufruire dei servizi offerti dall'associazione medesima. I soci "non

professionali" sono tenuti, al pari dei soci ordinari, ad agire in conformità a quanto disposto dal presente statuto, cosi come in conformità agli eventuali regolamenti o codici di condotta venissero approvati da consiglio, e possono usufruire dei servizi forniti dall'associazione, salvo le eventuali limitazioni deliberate dal consiglio. Il consiglio stabilisce le eventuali quote da porre a carico anche dei soci "non professionali"

**Art. 8.** - La qualità di socio si perde per:

a) il venir meno, in un qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, ad uno dei requisiti di cui al precedente art. 5;

b) esclusione deliberata con insindacabile discrezionalità dal consiglio a carico di quegli associati che, per qualunque ragione, hanno contravvenuto agli obblighi del presente statuto, degli eventuali regolamenti o codici comportamentali che venissero adottati dal consiglio direttivo, o renda incompatibile la loro presenza tra gli iscritti dell'associazione.

Avverso l'esclusione di cui al precedente sub a) deliberata dal consiglio si rinvia a quanto disposto al successivo articolo 20 del presente statuto.

Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata almeno 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. In mancanza, la sua adesione dovrà intendersi rinnovata con obbligo al pagamento della quota di iscrizione annuale e degli eventuali contributi straordinari fossero deliberati dal consiglio anche per il successivo anno sociale.

Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso, comprese tutte le obbligazioni assunte precedentemente alle dimissioni, con delibera del consiglio.

**Art. 9.** – Tutti i soci si impegnano ad osservare rigorosamente il presente statuto, cosi come le deliberazioni e le eventuali ulteriori norme regolamentari e/o comportamentali fossero deliberate dall'assemblea o dal consiglio. I soci si impegnano, inoltre, a offrire senza alcuna riserva o condizione la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei fini istituzionali ed a fornire quelle notizie e/o documenti sulla propria attività, relative ai requisiti di ammissione dei soci, che verranno richieste alle associate dagli organi dell'associazione, o da suoi delegati, anche al fine di verificare, in ogni momento, pur se a spese dello stesso socio, l'esistenza, cosi come la persistenza, dei requisiti di ammissione alla qualità di socio.

L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

**Art. 10** - Gli organi necessari dell'associazione sono:

1) l'assemblea generale;

2) il consiglio direttivo;

Sono, invece, organi facoltativi, dell'associazione:

3) il tesoriere e il collegio dei revisori;

4) il collegio dei probiviri.

**L'assemblea dei soci**

**Art. 11.** - L'assemblea generale dei soci è convocata, salvo diversa statuizione del consiglio, dal general manager, almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio, mediante avviso scritto inviato, anche a mezzo fax o email, a ciascuna associata almeno 7 giorni prima dell'adunanza.

Hanno diritto d'intervento tutti i soci aventi diritto al voto e in regola col pagamento della quota di iscrizione, cosi come degli ulteriori contributi eventualmente deliberati dal consiglio. I soci, esclusi i membri del consiglio, possono farsi rappresentare da altri associati, con il limite di due deleghe.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

a) fissare le eventuali direttive per l'attività dell'associazione ad integrazione e/o specificazione del presente statuto;

b) nominare i membri del consiglio previa determinazione del loro numero in accordo con quanto stabilito dall'art.13 di questo statuto. I membri del consiglio sono scelti dall'assemblea fra gli amministratori e/o i direttori e/o i titolari di altre funzioni organiche delle associate fondatrici dell'associazione o delle altre associate che siano regolarmente iscritte all'associazione da almeno due anni;

c) nominare e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto o espressamente richiesto dal consiglio;

d) approvare il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;

e) approvare altre eventuali proposte fossero avanzate dal consiglio.

Spetta, invece, all'assemblea generale straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

**Art. 12.** - L'assemblea generale è presieduta dal General Manager dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica nel consiglio.

Le società associate possono essere rappresentate solo da persona fisica che abbia od a cui sia stata conferita la rappresentanza organica della società. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di due deleghe.

Le riunioni dell'assemblea generale sia ordinaria che straordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci aventi

diritto al voto. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide se approvate a maggioranza dei votanti. Ai fini dell'individuazione della maggioranza devono intendersi prevalenti i voti dei soci fondatori.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide se approvate anche dalla maggioranza dei soci fondatori.

Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

**Il consiglio direttivo**

**Art. 13.** - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea tra i soggetti individuati dal precedente art.11 lett. b) ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di dodici membri nominati e determinati dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina viene eseguita nell'atto costitutivo.

Il consiglio direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà, nel caso in cui non resti in carica la maggioranza dei suoi iniziali membri, alla loro eventuale sostituzione per cooptazione tra i soci.

La carica di consigliere di norma non prevede compensi, ma il consiglio potrà deliberare un compenso e/o un rimborso spese per quel consigliere o per quei consiglieri ai quali verrà attribuito un incarico che sarà qualificato come particolarmente gravoso. La delibera di determinazione dell'eventuale compenso dovrà essere adottata con l'astensione del consigliere interessato.

**Art. 14.** - Il consiglio provvede a tutto quanto necessario per il raggiungimento dei fini statuari, tenuto anche conto delle eventuali direttive indicate dall'assemblea generale dell'associazione.

In particolare:

a) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale;

b) stabilisce l'importo delle quote di iscrizione annue all'associazione e/o eventuali ulteriori contributi che fossero ritenuti necessari o anche solo opportuni alla gestione associativa, cosi come a copertura di eventuali costi per servizi fossero erogati direttamente dall'associazione, con l'obbligo da parte degli associati ad eseguire il relativo versamento non appena ne verrà loro fatta richiesta. In dette determinazioni il consiglio resta libero di determinare i criteri, qualitativi e quantitativi, di ripartizione di quote e contributi tra le varie tipologie di socio, tenute anche presenti le relative caratteristiche, capacità finanziarie e/o utilizzo dei servizi associativi;

c) decide sugli eventuali investimenti patrimoniali;

d) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi, cosi come le relative norme, costi e modalità;

e) nomina e revoca dirigenti, funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;

f) conferisce e revoca procedure e/o incarichi di qualunque natura;

g) delibera l'ammissione o l'esclusione dei soci, di qualunque natura;

h) provvede alla eventuale nomina ed attribuzione di competenze del segretario dell'associazione che potrà essere scelto anche all'infuori della cerchia delle associate;

i) può affidare ad uno o più dei suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni, che potrà nominare anche tra soggetti terzi, lo studio di determinate questioni, la realizzazione di progetti, nonché il compimento di quei lavori e/o di quelle attività che lo stesso consiglio o l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune delle associate;

l) può convocare l'assemblea generale o straordinaria dell'associazione;

m) predispone il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale;

n) predispone e approva eventuali regolamenti e/o codici di condotta cui gli associati devono uniformarsi e che devono rispettare pena la loro esclusione dall'associazione.

**Art. 15.** - Il consiglio direttivo, inoltre, nomina nel suo seno, a scrutinio segreto, un presidente e general manager, che dura in carica per due anni, ovvero per l'intera durata del consiglio, ed, eventualmente, uno o più vice-presidenti.

Tutte le cariche non possono essere ricoperte più di due volte consecutive.

Il consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente onorario, e/o del presidente e general manager o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

E', inoltre, facoltà del consiglio nominare uno o più presidenti onorari tra persone fisiche che, per personalità, debito di gratitudine, riconoscenza, prestigio personale, frequenza dell'associazione, contribuzione finanziaria abbiano in qualunque modo svolto o che potrebbero svolgere un attività di particolare sostegno agli scopi associativi. Il presidente onorario non ha diritto di voto in assemblea e nel consiglio, ma, ove il consiglio lo ritenga utile, può essere consultato su argomenti per i quali lo stesso può avere particolare competenza o esperienza.

**Art. 16.** - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del general manager.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri in carica.

**Art. 17.** - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al general manager, al quale è demandata la rappresentanza legale dell'associazione ed a lui spetta, secondo le deliberazioni del consiglio, l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale e/o dello stesso consiglio.

In caso di assenza o impedimento del general manager dell'associazione, questo viene sostituito - anche nella rappresentanza legale dell'associazione - dal membro più anziano di carica del consiglio.

**Art. 18.** - Il consiglio è convocato dal general manager ogni qualvolta lo ritenga necessario o almeno due dei suoi membri lo richiedano.

Le decisioni del consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'assemblea e dal segretario della riunione di volta in volta appositamente nominati.

**Tesoriere e collegio dei revisori**

**Art. 19.** – Il Consiglio può inoltre nominare, ogni due anni, anche tra soggetto estraneo all'associazione, un tesoriere e/o da uno a tre revisori dei conti, determinandone l'eventuale compenso.

Il tesoriere cura la cassa e detiene la contabilità dell'associazione, registrando uscite ed entrate, riferendo al consiglio ogni volta lo ritenga opportuno e comunque ogni tre mesi e ogni volta il consiglio gli faccia richiesta di rendiconto.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono allo stesso consiglio o all'assemblea generale.

Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

**Collegio dei probiviri**

**Art. 20.** – Il Consiglio può, inoltre, nominare ogni due anni, tra soggetti estranei all'assemblea, anche il collegio dei probiviri, formato da tre membri.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti probiviri, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura. E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Il mancanza del collegio dei probiviri, ogni controversia tra gli associati e relative al rapporto associativo o tra esse e l'associazione ed i suoi organi, qualora non risolta a livello del consiglio entro trenta giorni, verranno demandate per la definizione ad arbitro unico amichevole da nominarsi in conformità al Regolamento Arbitrale di ADR Network. Tale arbitro deciderà in base a detto Regolamento che le parti dichiarano di conoscere e di accettare. La sede dell'arbitrato sarà Roma. L'arbitro sarà tenuto a comunicare la propria accettazione per iscritto entro cinque giorni dalla notifica della nomina a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

qualora a ciò l'arbitro non provveda, la parte più diligente richiederà la nomina di altro arbitro. L'arbitro che avrà accettato l'incarico dovrà decidere, senza l'obbligo di alcuna formalità ed irritualmente, entro sessanta giorni dalla accettazione; sarà ammessa una proroga solo in caso di comprovata e motivata esigenza. La decisione dell'arbitro sarà inappellabile. E' demandato all'arbitro il potere di decidere circa l'attribuzione totale o parziale agli associati delle spese di arbitrato secondo i principi che regolano la soccombenza.

**Scioglimento**

**Art. 21.** - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico delle associate.

**Disposizioni generali**

**Art. 22.** - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.